



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Orientale
Porti di Trieste e Monfalcone

OGGETTO: Requisiti minimi per la gestione dell'estrazione in sicurezza di persone non collaborative dalla stiva di unità all'ormeggio o presso i cantieri navali

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 310 in data 2 dicembre 2025, relativo alla nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;

VISTA la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come da ultimo modificata dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 e dal decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 232 e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 2018, n. 57, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 di data 30 maggio 2018, avente ad oggetto "Regolamento recante inserimento del Porto di Monfalcone nell'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico orientale";

VISTO il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 272 concernente l'adeguamento della normativa sulla sicurezza dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali nonché di operazioni di manutenzioni, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. concernente la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTO il Codice di buone pratiche dell'ILO 152 sulla sicurezza e salute nei porti;

VISTO il Protocollo d'intesa per gli interventi in ambito portuale per il personale di polizia giudiziaria e gli organi ispettivi del 16 novembre 2018;

VISTA l'Ordinanza AdSP MAO n. 35/2019 recante "Regolamento per il coordinamento della sicurezza presso la banchina di Monfalcone" e Allegati;

VISTO il Decreto n. 1533 del 25/01/2018 – Approvazione del Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel Porto di Trieste;

VISTO il Decreto n. 1592 del 03/09/2019 – Approvazione del Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel Porto di Monfalcone;

VISTA l'Ordinanza AdSP MAO n. 26/2021 "Misure minime per la prevenzione e la protezione sui luoghi di lavoro nell'ambito dei Porti di Trieste e Monfalcone in relazione ai rischi derivanti da fenomeni meteorologici significativi."

VISTA l'Ordinanza AdSP MAO n. 27/2021 "Disciplina del coordinamento della sicurezza e della sorveglianza a bordo traghetto durante le operazioni di sbarco e imbarco dei rotabili."

VISTA l'Ordinanza Autorità di Sistema Portuale n. 21/2022, "Notifica degli infortuni, dei mancati infortuni e degli incidenti ai beni materiali o all'ambiente nell'ambito dei Porti di Trieste e Monfalcone";

VISTO il "Protocollo congiunto sulle modalità di intervento in emergenza del Soccorso Sanitario nelle aree portuali situate nel Comune di Trieste di Porto Vecchio, Porto Nuovo, Piattaforma Logistica, Porto Oli Minerali" allegato all'Ordinanza AdSP MAO n. 21/2022;

VISTA l'Ordinanza Autorità di Sistema Portuale n. 22/2022, "Disciplina del coordinamento della sicurezza Nave – Terminal delle operazioni portuali nell'ambito del ciclo operativo di sbarco e imbarco container"

VISTO il Decreto AdSP MAO n. 1697/2022, recante il "Regolamento ex art. 68 del Codice della Navigazione per l'esercizio di attività industriali, artigianali e commerciali nei porti di Trieste e di Monfalcone, ricadenti sotto la giurisdizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale";

VISTA l'Ordinanza Autorità di Sistema Portuale n. 73/2023 recante il "Regolamento per la circolazione e la sosta di veicoli, mezzi operativi e persone nelle strade interne, nella viabilità di banchina e nelle aree operative di uso pubblico dell'impianto portuale di Portorosega a Monfalcone".

VISTA l'Ordinanza Autorità di Sistema Portuale n. 24/2024 recante il "Regolamento per l'utilizzo pubblico dell'Area portuale compresa tra il Magazzino n°69 e il tratto di banchina corrispondente agli ormeggi n°45 e n°46 destinati al servizio tecnico-nautico di battellaggio del Porto di Trieste.

CONSIDERATA la necessità di intervenire nel miglioramento continuo di tutte le procedure che concorrono a rendere più tempestivo, efficace e sicuro il processo di gestione degli interventi di pronto soccorso sanitario e di gestione delle emergenze nei diversi scenari operativi che caratterizzano le attività commerciali e industriali realizzate presso i Porti di Trieste e di Monfalcone;

SENTITO il parere delle Parti intervenute ai Comitati di Igiene e Sicurezza di Trieste del 05.11. 2024 e del 05.03.2026 e al Comitato di Igiene e Sicurezza di Monfalcone del 11.06.2026

ORDINA

Art. 1 Campo di applicazione e definizioni

1. La presente ordinanza trova applicazione all'interno delle aree portuali di Trieste e Monfalcone rientranti nelle competenze amministrative di AdSP MAO presso le imprese portuali e di cantieristica navale e altri soggetti autorizzati a lavorare sulle navi in che operano con proprio personale o appaltatori anche all'interno di stive dove le modalità di accesso o di uscita non possono essere effettuate transitando con unità motorizzate attrezzate per interventi di pronto soccorso sanitario.
2. Gli scenari applicativi cui fa riferimento la presente Ordinanza sono gli accadimenti che implicano l'estrazione in sicurezza di persone non collaborative dalle stive o altri luoghi di lavoro all'interno di unità navali mercantili in ormeggio o navi ormeggiate o alate presso cantieri navali dei Porti di Trieste e di Monfalcone.
3. Viene definita "non collaborativa" la persona che, colpita da infortunio o da malore, non è più in grado di sbarcare autonomamente in sicurezza dalla stiva o dalle altre infrastrutture del mezzo nautico sul quale opera al momento dell'accadimento.

Art. 2 Gestione delle emergenze connesse all'estrazione in sicurezza di persone non collaborative

1. Tutte le imprese portuali rientranti nell'Art. 1 Co. 1 definiscono, a valle dei processi di valutazione dei rischi di competenza, le proprie procedure di gestione delle emergenze, considerando, tra le altre fattispecie di scenario, anche le modalità più opportune per la gestione dell'estrazione in sicurezza di persone non collaborative dalla stiva della nave.
2. Le procedure di cui al comma precedente:
 - a. dovranno contenere anche l'elenco delle dotazioni di cui all'Art. 3 specificando le caratteristiche prestazionali delle stesse e la previsione d'impiego in collaborazione o secondo le indicazioni ricevute in occasione della telefonata effettuata al NUE 112 nell'immediatezza dell'accertamento dei fatti;
 - b. riportare una planimetria indicante i punti di accesso al terminal o al cantiere navale e i percorsi sicuri di accesso alla banchina di ormeggio, considerando che tali percorsi devono soddisfare i requisiti – qualora applicabili – di cui al DM 18.07.2014 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli interporti con superficie superiore a 20.000 mq" – Allegato 1 § 3.1 – punto 3;

- c. dovranno prevedere la messa a disposizione – sul luogo dei fatti e in condizioni di sicurezza – delle dotazioni di cui all'Art. 3 e del personale formato ai sensi dell'Art. 4 che, dall'arrivo delle unità esterne di gestione emergenze in poi, si atterrà alle indicazioni ricevute dai Responsabili a capo di tali unità;
 - d. definire i contatti telefonici del personale reperibile aziendale;
 - e. essere trasmesse ad ASUGI e AdSP MAO in occasione della prima emissione e delle eventuali successive revisioni a mezzo di posta elettronica certificata.
3. Le imprese di cui all'Art. 1 Co. 1 operanti in appalto presso i terminal portuali devono integrare le procedure di cui all'Art. 2 Co. 1 con le procedure dell'Impresa terminalista, in occasione delle riunioni di reciproco coordinamento preliminare in ambito prevenzionistico.

Art. 3 Dotazioni minime

1. Presso i terminal portuali di Trieste e Monfalcone ove abbiano luogo le operazioni con unità mercantili dove le modalità di accesso o di uscita dalla stiva non possono essere effettuate transitando con unità motorizzate attrezzate per interventi di pronto soccorso sanitario i Datori di Lavoro dovranno mettere a disposizione del personale operativo le dotazioni strumentali che seguono
 - a. cesta porta persone con attrezzaggio proprio di sollevamento (funi o catene certificate con il coefficiente 8 previsto per il sollevamento di persone) avente dimensioni minime per consentire l'alloggiamento dell'infortunato immobilizzato su barella spinale e dei soccorritori
 - b. n. 01 barella spinale
 - c. almeno n. 02 imbracature anticaduta D.P.I. 3^a cat. con cordino
2. Le dotazioni di cui all'Art. 3 Co. 1 dovranno:
 - a. essere disponibili in numero e posizione tale da consentirne agevole fruibilità entro tempi di azione consoni in base agli scenari emergenziali identificati;
 - b. essere sempre manutenzionate, messe a disposizione in stato di perfetta efficienza e pulizia, sottoposte alle verifiche previste dalla normativa vigente e dal costruttore.

Art. 4 Formazione e addestramento

1. Il personale aziendale designato addetto alle emergenze e al primo soccorso, nonché il personale addetto alla conduzione delle gru portuali, deve essere formato e addestrato all'attuazione delle procedure di cui all'Art. 2 Co.1 e all'utilizzo dei dispositivi di cui all'Art. 3 Co.1 Let. a, c.
2. Almeno annualmente l'impresa portuale deve provvedere a effettuare una simulazione di recupero di personale non collaborativo da stiva dandone comunicazione preventiva ad ASUGI, Capitaneria di Porto e AdSP MAO, trasmettendo sempre - a mezzo posta elettronica certificata – alle Autorità indicate il verbale redatto a conclusione della simulazione, descrivendo lo scenario di esercitazione e i soggetti intervenuti.

Art. 5 Deroghe e clausole di garanzia

1. Eventuali deroghe sono fatte oggetto di analisi puntuali e dedicate attuate congiuntamente con gli Enti deputati al soccorso sanitario e gestione emergenze, previa trasmissione a mezzo di posta elettronica certificata di istanza adeguatamente motivata.

Art. 6 Pubblicità

1. La presente ordinanza è pubblicata nella sezione Tipologie di Atto – Ordinanze del sito internet dell'Autorità di Sistema portuale: <https://portotrieste.albo-pretorio.it>

Art. 7 Sanzioni

1. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi degli Artt. 1174 e/o 1164 del Codice della Navigazione per l'inosservanza di norme di polizia dei porti, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

Il Presidente
(Marco Consalvo)